

**Avv. Franco De Stasio**  
Via Rocco Chinnici n. 2S  
87100 COSENZA  
Mobile 338 5886089  
Mail [destasiofranco@libero.it](mailto:destasiofranco@libero.it)  
Pec [avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it](mailto:avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

**- Sezione Lavoro e Previdenza-**

**Ricorso ex art. 414 cpc con richiesta di fissazione di udienza breve**

**PER**

La sig.ra DANIELA GARGANO nata a Cosenza il 25.06.1967, ivi residente alla via Rocco Chinnici 2/S Palazzo Futura, C.F. GRGDNL67H65D086K, rappresentata e difesa dall'avv. Franco De Stasio (c.f. DSTFNC68S08G388E), del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza alla Via Rocco Chinnici n. 2S, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo Pec: [avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it](mailto:avvdestasio@pec.avvocatodestasio.it) oppure al numero di fax 0984/466273

- ricorrente

**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore c.f. 80185250588, Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM), elettivamente domiciliato ope legis in Roma alla via Dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Roma che la rappresenta e difende (indirizzo PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- Resistente

**NONCHÈ**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente l.r.p.t., c.f. 80062970373, Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Roma che la rappresenta e difende (indirizzo PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)), nonché Avvocatura distrettuale dello Stato Bologna (indirizzo PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it))

- Resistente

**NONCHÈ**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL L'EMILIA ROMAGNA – Ufficio IX  
- Ambito territoriale provinciale di Parma e Piacenza, in persona del Dirigente l.r.p.t.,

c.f. 80008710347, Stradone Martiri della Libertà n. 15, 43123 Parma, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Roma che la rappresenta e difende (indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), nonché Avvocatura distrettuale dello Stato Bologna (indirizzo PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistente

### **NONCHÈ**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABIRA, in persona del Dirigente l.r.p.t., c.f. 97036700793, Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, 88100 Catanzaro, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Roma che la rappresenta e difende (indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), nonché Avvocatura distrettuale dello Stato Catanzaro (indirizzo PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistente

### **NONCHÈ**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – Ambito territoriale provinciale di Cosenza, in persona del Dirigente l.r.p.t., c.f. 80003780782, Via R. Montagna 13, 87100 Cosenza, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Roma che la rappresenta e difende (indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), nonché Avvocatura distrettuale dello Stato Catanzaro (indirizzo PEC: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistente

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE, EX L. 104/92, AI FINI DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE 2024/25, CON CONDANNA DEL MINISTERO RESISTENTE E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE( USR EMILIA ROMAGNA E USR CALABRIA), OGNUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA, A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

### **PREMESSA**

La prof.ssa Gargano è docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046 (scienze giuridiche ed economiche), immessa

in ruolo dall'a.s. 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, con sede di titolarità attualmente presso l'Istituto Emilio Gadda di Fornovo di Taro, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza.

La ricorrente, come previsto dal CCNL e CCNI vigente in materia, negli anni passati ha inoltrato domanda di mobilità interprovinciale, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" più vicina alla propria residenza.

La ricorrente, infatti, risiede con la sua famiglia nel Comune di Cosenza.

Va preliminarmente esposto che alla Prof.ssa Gargano, a seguito di procedimento di A.T.P. instaurato presso il Tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, R.G. 1680/2021, per l'accertamento del proprio stato di invalidità civile in misura pari e/o superiore al 74%, con riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/1992 (disabilità non grave). con decreto di omologa del 19.04.2022 del Giudice dott. Lo Feudo, veniva riconosciuto lo stato di **handicap ai sensi del comma 1 art. 3 l. 104/92**, con una **percentuale di invalidità del 67%** a far data dal mese di agosto 2020.

Sulla scorta degli atti del procedimento giudiziario dinanzi la sezione Lavoro del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia, dal CCNI vigente, nonché dalle collegate Ordinanze Ministeriali, la prof.ssa Gargano ha inoltrato nei termini previsti domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2023/24, tenendo presente il requisito dell'invalidità riconosciuta al 67%.

Di fronte al persistente ed illegittimo diniego dell'USR Emilia Romagna a riconoscere alla Gargano la percentuale del 67% di invalidità ai fini del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità, la predetta inoltrava ricorso giudiziario al Tribunale di Parma, sezione Lavoro e Previdenza, al termine del quale otteneva **sentenza n. 557/2023** (R.G. n. 471/2023), con la quale si accertava il diritto della ricorrente alla precedenza nella scelta delle sedi disponibili nelle procedure di mobilità disposte dall'Amministrazione scolastica.

Orbene, in occasione dell'ultima Ordinanza Ministeriale per la mobilità docenti 2024/25, la prof.ssa Gargano concorreva nella procedura, inoltrando apposita domanda di trasferimento interprovinciale per la provincia di Cosenza (allegata in atti), e, nella specifica sezione dedicata alle PRECEDENZE, indicava affermativamente di usufruire

della "precedenza prevista per gli invalidi ex art. 21 della Legge n.104/92", allegando all'uopo la sentenza n. 557/2023 del Tribunale di Parma.

Nonostante ciò, all'esito delle procedure di mobilità, alla ricorrente veniva notificata la reiezione della domanda di trasferimento, con la motivazione che "la predetta domanda, **pur in presenza del diritto di precedenza**, non poteva essere soddisfatta poiché la classe di concorso A46 per la provincia di Cosenza era da considerarsi in esubero"

\*\*\*\*\*

È di tutta evidenza come la mancanza del riconoscimento di una sede tra le preferenze scelte dalla ricorrente nell'ambito provinciale di Cosenza o zone limitrofe, sia altamente lesiva dei diritti e degli interessi della stessa ricorrente che, alla luce di quanto finora esposto, **ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'art. 21 della legge 104/1992, a mente del quale "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima , seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda" .**

Dall'analisi letterale del testo normativo, l'amministrazione scolastica resistente è obbligata a riconoscere in favore della prof.ssa Gargano **il diritto alla precedenza** per la mobilità docenti a.a. 2024/2025, **attesa la percentuale d'invalidità riconosciuta con il decreto di omologa del 19.04.2022 del Tribunale di Cosenza, così come confermato dalla sentenza del Tribunale di Parma, sezione Lavoro e Previdenza, n. 557/2023.**

Da quanto esposto ed argomentato emerge chiaramente l'illegittimo ed arbitrario comportamento posto in essere dall'Amministrazione Scolastica di Parma, nonché la mancata applicazione delle norme in materia.

L'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Parma, con tale comportamento ha posto in essere una condotta arbitraria, che si traduce in una macroscopica ed illegittima disparità di trattamento, in aperta violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza vigenti in materia. Sul punto, a dimostrazione della correttezza della tesi difensiva della ricorrente, si producono al Giudicante alcune pronunce di merito che hanno interessato casi simili alla fattispecie che ci occupa, con il trasferimento dei docenti aventi diritto (allegati sentenze Tribunale di Castrovillari n. 721/2023, 722/2023 e 1998/2023).

Peraltro, il comportamento irragionevole dell'amministrazione scolastica parmense emerge ancor di più se si considera l'ulteriore, ma esemplificativa circostanza, che la ricorrente nella domanda di mobilità ha indicato tra le sedi preferenziali "viciniore", oltre a Cosenza, anche Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ricevendo una giustificazione implicita che non vi fosse differenza alcuna tra la sede di Fornovo di Taro e/o altre possibili destinazioni nelle diverse province di Catanzaro, Crotone e/o Vibo V.....

È necessario, inoltre, sottolineare come la ricorrente ha appreso recentemente di alcuni movimenti, anche collegati a provvedimenti giudiziari, che avevano disposto il trasferimento interprovinciale in favore di colleghi, ordinando al CSA il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero, giusti decreti di esecuzione pubblicati sul sito del CSA di Cosenza ed anche qui allegati (tutti classe di concorso A046). Provvedimenti giusti e fondati (si vedano le suindicate sentenze allegate) e che non vengono assolutamente posti in contestazione, ma, che, indirettamente, vanno tuttavia ad avvalorare maggiormente le odierne richieste della ricorrente, in considerazione del riconoscimento del diritto di precedenza per la presenza dei requisiti ex art. 21 Legge 104/92.

Proprio per quanto concerne la disabilità personale, questa è, anzi, dovrebbe essere maggiormente garantita dalle disposizioni dello stesso Ministero convenuto. E pure, non è stato così, pur essendovi stata disponibilità di posti sia per i trasferimenti provinciali che (alla fine) anche per quelli interprovinciali - essendo intervenuti i predetti copiosi provvedimenti giudiziari di trasferimento nella provincia di Cosenza da altre province per assistenza ai sensi della Legge n.104/92. Tutto ciò perchè il CCNI ha creato una sorta di vero e proprio sbarramento tra i movimenti provinciali ed interprovinciali, comportando, di conseguenza, un illegittimo ed iniquo valore ambivalente e molto relativo, per la precedenza ex art.21 Legge n. 104/92, che praticamente "vale". se vi sono posti, solo nei trasferimenti provinciali (che vengono prima degli interprovinciali) ma "non vale più", se non vengono contemplati posti per i trasferimenti interprovinciali, preferendo, dopo la soddisfazione delle precedenze e dei perdenti posto, il mero scorrimento di graduatoria (per i movimenti provinciali), come potremo riscontrare di seguito e come comproverà lapalissianamente il bollettino dei movimenti allegato, A SCAPITO, DUNQUE, DEI SOGGETTI CON INVALIDITA' PERSONALE EX ART.21 L.104/92!

Alla luce dei fatti esposti, dunque, la prof.ssa Gargano Daniela, ricorre, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

- **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.I. MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE – VIOLAZIONE DELLA L. 104/92 -**
- **MANCATO RISPETTO DELLA PRECEDENZA DI LEGGE**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 601 D.LGS N.297/1997 ED ART. 33 LEGGE N. 104/94**

E' incontestabile che la ricorrente abbia partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale con la precedenza prevista dall'art.601 del d.lgs.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della Legge n. 104/1992 "si applicano al personale di cui al presente testo unico", mentre, al secondo comma, dispone che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità".

Detto articolo, è una norma speciale dettata specificamente in materia di diritto scolastico ed accomuna due categorie di lavoratori: quella di cui all'art.21 (docenti con handicap) e quelli dell'art.33 (docenti che assistono parenti con handicap). Sostanzialmente, l'art.601 non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

La stessa norma riconosce al personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'art.33 ed all'art.21 Legge n.104/92, **una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovano nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale.** A tal proposito, giova ancora una volta rammentare come siano avvenuti diversi movimenti provinciali per docenti non solo con precedenza o perdenti posto, con priorità entrambe le categorie, ma anche a favore di docenti privi di precedenza e, successivamente, anche interprovinciali (a seguito di provvedimenti giudiziari) ma per precedenza certamente di grado "inferiore" perché correlata non ad invalidità personale bensì ad invalidità di genitori o affini del docente stesso, come da documentazione allegata.

**VIOLAZIONE DELL'ART:21 LEGGE N. 104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. N. 279/94**

A norma dell'art. 21 della legge n.104/92 "la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n.648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, **ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma I hanno la precedenza in sede di trasferimento di domanda**".

Ed ancora, secondo l'art.33 comma 6 della citata Legge la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità "non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso".

L'art.21 Legge n. 104/92 rappresenta la III precedenza stabilita dall'art. 13 del CCNI 2019/2021.

Ed infatti: l'art. 13 del CCNI prevede che "le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione...".

Nello specifico, il punto III del citato art.13 denominato "Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative", espressamente prevede: "Nel contesto delle procedure e dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1)Disabili di cui all'art.21 L.104/92 richiamato dall'art.601 D.Lgs. n. 297/94 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella "A" annessa alla Legge 648/1950;
- 2)Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo, detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda;
- 3)Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della Legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. 297/94. Il personale di cui ai punti 1 e 3 può usufruire di tale precedenza all'interno di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province ed ancora in caso

in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore"

**Ne deriva che la norma pattizia sopra citata, al punto I denominato "disabilità e gravi motivi" prevede una precedenza assoluta, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato.**

In punto ai trasferimenti provinciali senza alcuna precedenza si osserva quanto segue: come da bollettino allegato dal n. 253 al numero 279, sono elencati i trasferimenti provinciali nella classe di concorso A046 per la provincia di Cosenza. Vi sono diversi movimenti provinciali attinenti a docenti senza alcun diritto di precedenza. Tale situazione, nella fattispecie che ci occupa, è agevolmente riscontrabile dal bollettino che si allega). Da un'agevole consultazione si evince che: dalle posizioni n. 255 alla posizione n. 274 abbiamo trasferimenti senza precedenza e, più in particolare, alla posizione n. 266 (per Fortunato Lorella) si riscontra un movimento a Scalea; alla posizione n. 255 (per Canino Maria Rosaria) una sede a Cosenza, a seguire, alla posizione n. 256 (per De Grazia Maria Teresa) riscontriamo un altro trasferimento, sempre con sede a Cosenza; alla posizione n. 257 (per Fava Sabrina) risulta un movimento a Corigliano-Rossano, al successivo n. 258 (per Perri Antonio) vi è un movimento presso il comune di Cosenza, ed, infine, alle posizioni n. 259 e n. 274, troviamo rispettivamente due movimenti presso la sede di Cosenza e di Corigliano-Rossano (per Staine Leonardo e Raffa Maria Carmen). Ciò perché l'art.6 comma 2 del CCNI, in violazione della suindicata normativa, ha stabilito che la procedura di mobilità provinciale debba precedere quella interprovinciale, a dispetto di eventuali precedenze, va da sé che la ricorrente - rispetto ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento provinciale **SENZA PRECEDENZA** - avrebbe dovuto assolutamente fruire della **precedenza assoluta** (così come dalla stessa invocata e comprovata in domanda). Ne deriva, dunque, che, la prima sede libera disponibile in provincia sarebbe stata da attribuire senza dubbio alla prof.ssa Gargano, **senza distinzione tra fase provinciale ed interprovinciale.**

In sintesi, poichè la norma contenuta nell'art.601 del D.lgs. n.297/94 ha natura imperativa ed inderogabile alla stregua dell'art.33 comma 6 Legge n. 104/92, l'art. 13 CCNI risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Ed è evidente che il CCNI, in sede di trasferimento a domanda, limita il diritto alla precedenza sancito dall'art.21 Legge n. 104/92 perchè così interpretato, sacrifica in modo illegittimo, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla medesima Legge n. 104/92.



Vale la pena, al fine di maggiore chiarezza e comprensione della vicenda, ribadire come, secondo la costante interpretazione resa dalla giurisprudenza, alla Legge n. 104/1992, va riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione ed in particolare, l'art 33 comma 5 sopra richiamato mira a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Tale norma pone, quindi, un limite legislativo al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che supera quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c.

A sua volta, l'art. 601 D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).

Quanto attuato dall'amministrazione scolastica sulla procedura di mobilità in danno della prof.ssa Gargano è affetto da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalla mobilità provinciale e interprovinciale, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione, come riconosciuto, peraltro, da alcuni interessanti interventi giurisdizionali in materia (si veda pronuncia Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 231 del 05.06.2020 e Tribunale di Patti, ordinanza del 30.08.2021 nel procedimento iscritto al n. 1202/20 R.G.).

Sul punto, in maniera quasi univoca, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "in tema di trasferimento, nel settore scuola non opera solo la disciplina generale di cui alla Legge n. 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all'art.601 d.lgs.n.297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma **sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la P.A., senza alcuna possibilità di ragionamento o valutazione discrezionale della P.A.** stessa: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché

si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost." (cfr. Trib. Genova, Sez. V, 30.11.2016).

Dunque, la natura di norma imperativa dell'art. 21 Legge n.104/92 è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona portatrice di handicap ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nel lavoro, nella scuola e nella società etc. etc. (art. 11 Legge n.104/92). Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Ergo, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate, neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni **LE DISPOSIZIONI DEL CCNI (MOBILITA' SCUOLA) DEVONO RITENERSI NULLE NELLA PARTE IN CUI - IN VIOLAZIONE DELL'ART.21 1.104/92 - NON DANNO PRECEDENZA ASSOLUTA, NEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, AI PORTATORI DI HANDICAP.**

Sul punto si vedano anche la recente sentenza del Tribunale di Patti Sez. Lavoro n.20/2020 (R.G. n. 3065/2018), nonché l'Ordinanza cautelare del Tribunale di Cosenza n.2611/2020 del 1° settembre 2020, eseguita dal CSA di CS con decreto n.0009464 del 9 novembre 2020, in favore della Prof.ssa Librandi Cinzia, proprio per la classe di concorso A046 e che fa proprio riferimento all'art.21 Legge n.104/92.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di CS, avrà efficacia fino al 31.08.2025, si confida in una **fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine**, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri, e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l'ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitiva-

mente il diritto della ricorrente che non potrebbe trovare ristoro, comunque, con un eventuale risarcimento di natura patrimoniale.

Tanto premesso, la prof.ssa GARGANO DANIELA, ut supra rappresentata e difesa

#### CHIEDE

che l'Ill.mo Giudicante, in funzione di Giudice del Lavoro, fissi con decreto l'udienza a breve di comparizione delle parti (rispetto alla cui trattazione si dà sin da ora - unitamente alla ricorrente, giusta procura consenso preventivo alla eventuale trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H D.L. 17/03/2000, n. 18 convertito con modificazioni da L. 24/04/20, n. 27) affinché, respinta ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione, accolga le seguenti

#### CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art.21 Legge n.104/92 e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare in via definitiva (anche in sovrannumero) l'istante presso una delle sedi scolastiche di scuola secondaria di secondo grado nei comuni di Cosenza e Provincia, ovvero in quelli vicini, secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, previo riconoscimento di nullità del CCNI, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex articolo 21 Legge N 104/92 anche nei movimenti interprovinciali, laddove l'art. 6 comma 2 del CCNI, in violazione, per come motivato in narrativa, della suindicata normativa, ha stabilito che la procedura di mobilità provinciale debba precedere quella interprovinciale (A PRESCINDERE DA EVENTUALI PRECEDENZE)

Condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali, comprensive di diritti, onorari, spese generali, cassa e IVA ex art. 93 c.p.c.

Si dichiara che il valore della lite è determinabile tra uno scaglione di € 1.100,00 ed € 5.200,00 perché il valore non supera € 5.000,00 e, pertanto, sconta un C.U. pari ad € 49,00.

In via istruttoria produzione documentale come in narrativa richiamata ed eventualmente, richiesta di produzione ai sensi dell'art.210 c.p.c.

Cosenza/Parma, 9 luglio 2024

**Avv. Franco De Stasio**